



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DECRETO N. 911 DEL 14/02/2017

Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti.

VISTO il regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e, in particolare, l'articolo 50;

VISTI il regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione, del 15 aprile 2016, recanti rispettivamente integrazioni e modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni" e in particolare l'articolo 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attività amministrative;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10 ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTO il decreto ministeriale del 4 marzo 2011, n. 1831 e successive modifiche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2011, recante disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1234/07 del Consiglio e (CE) n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti;

VISTO il programma nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo relativo alla programmazione 2014/2018, inviato alla Commissione UE il 1 marzo 2013;

VISTO il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il regolamento UE n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

VISTA la raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 124 del 20 maggio 2003;

VISTO l'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990), con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

RITENUTO necessario dare attuazione alle disposizioni comunitarie di cui ai precitati regolamenti (UE) n. 1308/2016, n. 2016/1149 e n. 2016/1150 per quanto riguarda la misura degli investimenti;

ACQUISITA l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano espressa nella seduta del 2 febbraio 2017

DECRETA

Art. 1
(Definizioni)

1. Ai sensi del presente decreto si intende per:
 - *Ministero*: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale – Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea - Via XX settembre n. 20, 00187 Roma;
 - *Regioni*: le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
 - *Agea*: Organismo di Coordinamento Agea;
 - *OP*: Organismi pagatori competenti;
 - *Pns*: Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo di cui agli articoli 39 e seguenti del regolamento (UE) 1308/2013;
 - *regolamento*: il regolamento (UE) n. 1308/13 e successive modifiche;
 - *regolamento delegato*: il regolamento (UE) n. 1149/2016;
 - *regolamento di esecuzione*: il regolamento (UE) n.1150/2016;
 - *dichiarazione obbligatoria*: le dichiarazioni vitivinicole presentate ai sensi ed in conformità del regolamento (CE) n. 436/09 e delle disposizioni nazionali applicative;



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

- *demarcazione*: sistema adottato dalle Regioni per escludere che le azioni o le operazioni finanziate nell'ambito dell'OCM siano finanziate con altri fondi della Unione Europea.

Art. 2
(Disposizioni generali)

1. A decorrere dalla campagna vitivinicola 2016/2017, è concesso un sostegno per investimenti materiali e/o immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di commercializzazione del vino. Tali investimenti sono diretti a migliorare il rendimento globale dell'impresa, soprattutto in termini di adeguamento alla domanda del mercato, e ad aumentarne la competitività e riguardano la produzione e/o la commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato VII parte II del regolamento, anche al fine di migliorare i risparmi energetici, l'efficienza globale nonché trattamenti sostenibili.
2. Ai sensi dell'articolo 50 del regolamento, non è concesso un sostegno ad imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.
3. Al fine di assicurare il divieto del doppio finanziamento stabilito all'articolo 43 del regolamento delegato e all'articolo 27 del regolamento di esecuzione, sono riportati, all'allegato I del presente decreto, gli specifici criteri di demarcazione, nonché il relativo sistema di controllo. Tali criteri sono, altresì, inseriti nel PNS comunicato alla Commissione europea entro il 1° marzo 2017.
4. Qualora la demarcazione di cui al precedente comma 3 venga attuata mediante la specifica delle singole operazioni finanziate con i fondi OCM, le stesse sono riportate nell'allegato II del presente decreto con l'indicazione della Regione di riferimento. Tale elenco è modificato, previa richiesta della Regione competente, con decreto direttoriale.
5. Le Regioni, se del caso, adottano ulteriori determinazioni per:
 - definire gli importi minimi e massimi di spesa ammissibile per ogni domanda;
 - limitare la percentuale di contributo erogabile di cui al successivo articolo 5, commi 1, 2 e 3;
 - prevedere la concessione dell'anticipo di cui all'articolo 5, comma 6 e fissare la relativa percentuale;
 - individuare i beneficiari dell'aiuto tra quelli indicati ai successivi articoli 3 e 5;
 - escludere/limitare alcuni prodotti di cui all'Allegato VII parte II del regolamento oggetto dell'investimento;



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

- ammettere modifiche ai progetti approvati secondo quanto previsto all'articolo 53 del regolamento delegato e con le modalità descritte al punto 2.14 delle linee guida;
- definire la durata annuale o biennale dei progetti.

Art. 3
(Beneficiari)

1. Beneficiano dell'aiuto per gli investimenti le imprese di cui al successivo articolo 5, la cui attività sia almeno una delle seguenti:
 - a) la produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da essi stessi ottenute, acquistate o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
 - b) la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da essi stessi ottenuti, acquistati o conferiti dai soci anche ai fini della sua commercializzazione;
 - c) l'elaborazione, l'affinamento e/o il confezionamento del vino, conferito dai soci e/o acquistato, anche ai fini della sua commercializzazione; sono escluse dal contributo le imprese che effettuano la sola attività di commercializzazione dei prodotti oggetto del sostegno;
 - d) la produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificatori, qualora la domanda sia volta a realizzare *ex novo* un impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione.
2. Beneficiano, altresì, dell'aiuto le organizzazioni interprofessionali, come definite all'articolo 157 del regolamento, compresi i Consorzi di tutela riconosciuti autorizzati ai sensi dell'articolo 41 della legge 12 dicembre 2016 n. 238, per la registrazione dei marchi collettivi delle denominazioni.
3. Le imprese beneficiarie di cui ai commi precedenti accedono al contributo se sono in regola con la normativa vigente in materia di dichiarazioni obbligatorie di cui al Regolamento (CE) n. 436/09 e s.m.i..
4. Non sono ammessi a contributo investimenti che già beneficiano di altri contributi pubblici, a qualunque titolo erogati ovvero che si configurino come investimenti di mera sostituzione di beni mobili e/o immobili preesistenti che non comportino un miglioramento degli stessi. Parimenti non beneficiano del sostegno le operazioni che beneficiano o hanno beneficiato di un sostegno ai sensi dell'articolo 45 del regolamento.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Art. 4

(Presentazione delle domande e procedura di selezione)

1. La domanda di aiuto è presentata all'OP entro il 15 febbraio di ogni anno secondo modalità stabilite da Agea d'intesa con le Regioni; dette modalità devono garantire, altresì, l'apertura del sistema informatico in congruo anticipo rispetto alla citata data ultima del 15 febbraio per consentire una adeguata presentazione delle domande. Limitatamente alla campagna 2016/2017 la domanda di aiuto è presentata entro il 7 aprile 2017.
2. In conformità all'articolo 35 del regolamento delegato, la domanda contiene, almeno, i seguenti elementi:
 - a) nome, ragione sociale del richiedente e CUAA;
 - b) descrizione dell'investimento con l'indicazione delle singole operazioni che costituiscono l'investimento globale, il costo previsto e la tempistica di realizzazione delle stesse;
 - c) la dimostrazione che i costi dell'investimento proposto non superino i normali prezzi di mercato;
 - d) il possesso delle risorse tecniche e finanziarie per realizzare l'investimento proposto;
 - e) la prova che il proponente non sia un'impresa in difficoltà;
 - f) una breve relazione contenente i motivi per i quali si intende realizzare l'investimento proposto in relazione alla realtà produttiva dell'impresa nonché le aspettative di miglioramento in termini di competitività ed incremento delle vendite. Qualora l'impresa intenda avvalersi del criterio di priorità di cui al successivo comma 5 la relazione dovrà riportare elementi che rendano evidente il vantaggio auspicato da un punto di vista energetico e/o ambientale.
3. Con successivo provvedimento emanato da Agea d'intesa con le Regioni vengono individuate le modalità per garantire il rispetto di quanto riportato nelle lettere c), d), e) ed f) del comma 2.
4. Dopo aver esaminato le domande sulla base dei criteri di ammissibilità indicati al precedente comma 2, alle domande sono attribuiti i punteggi sulla base dei criteri di priorità eventualmente individuati dalle Regioni con proprio provvedimento e riportati nell'Allegato I del PNS trasmesso alla Commissione europea entro il 1 marzo 2017.
5. Gli eventuali criteri facoltativi di cui al comma 4 si fondano sulla strategia e sugli obiettivi specifici fissati nel PNS e sono oggettivi e non discriminatori; essi si aggiungono al criterio comunitario obbligatorio riguardante gli effetti positivi in termini di risparmio



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili da un punto di vista ambientale previsto all'articolo 36 del regolamento delegato;

6. Le Regioni individuano l'articolazione e la ponderazione da attribuire ai criteri di priorità sulla base delle proprie esigenze territoriali provvedendo a che la ponderazione del singolo criterio facoltativo abbia valore inferiore o uguale a quella stabilita per il criterio comunitario.

7. Qualora, a seguito dell'istruttoria, le domande potenzialmente eleggibili superino le disponibilità finanziarie assegnate ad ogni regione sono ammesse al contributo tutte le domande fino ad esaurimento del budget disponibile. A parità di punteggio viene adottato il criterio del richiedente anagraficamente più giovane.

8. Agea, d'intesa con le Regioni, stabilisce i termini per la realizzazione degli investimenti proposti nonché le altre modalità applicative, ivi comprese quelle relative alle procedure di controllo, di autorizzazione ai pagamenti e di applicazione delle penalità.

Art. 5 **(Definizione del sostegno)**

1. Il sostegno per gli investimenti materiali o immateriali realizzati da micro, piccole o medie imprese è erogato nel limite massimo del 40% della spesa effettivamente sostenuta. Nelle Regioni classificate come Regioni meno sviluppate, il contributo alle spese non può superare il 50% dei relativi costi.

2. Il limite massimo di cui al comma 1 è ridotto al 20% della spesa effettivamente sostenuta qualora l'investimento sia realizzato da una impresa classificabile come intermedia ovvero che occupi meno di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo sia inferiore ai 200 milioni per la quale non trova applicazione il Titolo 1, articolo 2, paragrafo 1 dell'Allegato della Raccomandazione 2003/361/CE. Per le medesime imprese operanti in Regioni classificate come Regione di convergenza, il contributo massimo erogabile è pari al 25% delle spese effettivamente sostenute.

3. Qualora l'investimento sia realizzato da una impresa classificabile come grande impresa ovvero che occupi più di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo sia superiore ai 200 milioni, il livello di aiuto è fissato, al massimo, al 19% della spesa effettivamente sostenuta.

4. Ai sensi del comma 5 dell'articolo 2 le Regioni stabiliscono, se del caso, un limite massimo di contribuzione inferiore, motivando la decisione in apposito provvedimento.

5. L'aiuto è versato solo dopo l'effettiva realizzazione dell'investimento globale proposto e dell'effettuazione del controllo in loco di tutte le azioni contenute nella domanda di aiuto. Tuttavia, in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali ai sensi del



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

regolamento (UE) n. 702/2014, articolo 2 par. 9, l'aiuto può essere versato anche dopo la realizzazione di singole azioni. Qualora l'investimento proposto sia biennale, l'aiuto è versato solo dopo la realizzazione di tutte le azioni contenute nella domanda di aiuto.

6. I beneficiari possono chiedere il pagamento anticipato dell'aiuto concesso per un importo che non può superare l'80% del contributo dell'Unione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una fidejussione pari al 110% del valore dell'anticipo. Ai sensi dell'articolo 2 comma 6 le Regioni adottano propri provvedimenti per stabilire l'eventuale concessione degli anticipi e fissare la relativa percentuale massima erogabile nel citato limite dell'80%.

7. Le spese eleggibili sono quelle sostenute a partire dal giorno successivo la data di presentazione delle domande ammissibili a finanziamento e comunque entro e non oltre il termine per la realizzazione degli investimenti stabilito secondo le modalità di cui al precedente articolo 4 comma 8.

8. Qualora al richiedente non venga accolta la domanda di contributo, le eventuali spese dallo stesso sostenute sono a suo totale carico e non sono imputabili al progetto eventualmente ammesso a finanziamento nell'annualità successiva.

9. Non sono inoltre ammissibili a contributo le seguenti categorie di spese:

- a) IVA, tranne l'IVA non recuperabile ai sensi art. 48 del regolamento delegato;
- b) acquisto di terreni per un costo superiore al 10 % del totale delle spese ammissibili relative all'operazione considerata. In casi eccezionali e debitamente giustificati, può essere fissata una percentuale più elevata per operazioni di conservazione dell'ambiente;
- c) interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia, i costi indiretti e gli oneri assicurativi.

Art. 6
(Penalità)

1. Qualora l'anticipo di cui al precedente articolo 5, comma 6, non venga integralmente utilizzato si applicano le disposizioni previste dall'articolo 23 del regolamento delegato 907/2014 e dall'articolo 55 del regolamento di esecuzione 908/2014.

2. Gli OP applicano, altresì, le seguenti penalità:

- a) 3 anni di esclusione dalla misura disciplinata dal presente decreto se l'importo non speso è superiore o uguale al 50% dell'anticipo erogato;



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

- b) 2 anni di esclusione dalla misura disciplinata dal presente decreto se l'importo non speso è superiore al 30% ma inferiore al 50% dell'anticipo erogato;
 - c) 1 anno di esclusione dalla misura disciplinata dal presente decreto se l'importo non speso è superiore al 10% ma inferiore o uguale al 30% dell'anticipo erogato.
3. La stessa penalità di cui al comma 2, lettera a), si applica ai beneficiari che non presentano la domanda di pagamento dell'aiuto entro i termini stabiliti.
4. Nessuna penalità si applica in caso di forza maggiore, se sia stata presentata domanda di revoca dell'aiuto entro i termini previsti o se l'importo non speso è inferiore al 10% dell'anticipo erogato.

Art. 7
(Disposizioni finali)

1. Se erogano aiuti integrativi le Regioni compilano l'allegato VII del regolamento di esecuzione e lo trasmettono al Ministero entro il 20 febbraio di ciascun anno .
2. Gli OP comunicano al Ministero ed alle Regioni il numero di imprese beneficiarie ed il volume totale dell'investimento, entro termini stabiliti da Agea e, comunque, in tempo utile per l'invio delle stesse informazioni alla Commissione europea.
3. Il decreto ministeriale del 4 marzo 2011, n. 1831, è abrogato. Esso tuttavia continua ad applicarsi per le domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

Il presente provvedimento è trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, li **14 FEB. 2017**


IL MINISTRO



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

ALLEGATO N. 1

DEMARCAZIONE ATTUATA	REGIONI	SISTEMA DI CONTROLLO
DEMARCAZIONE PER OPERAZIONI (riportate nell'allegato II)	PA Bolzano, PA Trento, Veneto, Puglia, Basilicata, Sicilia, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Liguria	Sistema informatico
DEMARCAZIONE PER SOGLIA FINANZIARIA	Lombardia, Molise, Lazio	Sistema informatico
DEMARCAZIONE PER ESCLUSIVITÀ DEL SOSTEGNO (I beneficiari che intendono realizzare investimenti aziendali ed extra aziendali per la produzione, trasformazione, confezionamento, conservazione, stoccaggio e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli possono accedere esclusivamente alla misura degli investimenti prevista dal P.N.S. dell'OCM vino.)	Umbria	Sistema informatico
DEMARCAZIONE MISTA (soglia finanziaria e localizzazione interventi)	Sardegna, Campania	Sistema informatico
DEMARCAZIONE MISTA (per dimensione aziendale e operazione)	Emilia Romagna	Sistema informatico
DEMARCAZIONE MISTA (soglia finanziaria definita per tipologia aziendale e operazione)	Marche	Sistema informatico
DEMARCAZIONE MISTA (Soglia finanziaria e esclusività del sostegno) (Sono esclusi dal PNS gli investimenti strutturali diretti alla costruzione, acquisizione, incluso il leasing, dei seguenti beni immobili: • rimesse attrezzi e magazzini di deposito prodotti vinicoli • fabbricati adibiti alla trasformazione dei prodotti vinicoli • fabbricati adibiti alla vendita diretta dei prodotti vinicoli • strutture di stoccaggio dei prodotti vinicoli • fabbricati adibiti a sale di degustazione • fabbricati adibiti a uffici aziendali)	Abruzzo	Sistema informatico



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

ALLEGATO II

ELENCO DELLE OPERAZIONI AMMISSIBILI

REGIONE PUGLIA	OPERAZIONE AMMESSA
	- Realizzazione di punti vendita e sale di degustazione extra-aziendali sul territorio nazionale e regionale
	- Attività e-commerce (cantina virtuale)
	- Logistica a sostegno della filiera vitivinicola

PROVINCIA DI TRENTO	OPERAZIONE AMMESSA
	- Acquisto macchine, attrezzature, contenitori, per la vinificazione delle uve e la lavorazione, stoccaggio, affinamento dei prodotti vitivinicoli, con esclusione delle linee di imbottigliamento e confezionamento. Compresi lavori di posa in opera
	- Acquisto di hardware e software compresa la loro installazione per il controllo di produzione e trasformazione dei prodotti vitivinicoli e la gestione aziendale
	- Realizzazione di siti Internet per la commercializzazione di prodotti vitivinicoli, compresi i costi di progettazione.
	- Acquisto attrezzature di laboratorio per l'analisi chimico-fisica delle uve, mosti, vini finalizzate al campionamento, controllo di qualità di prodotto e/o processo. Compresi i necessari allacciamenti tecnologici e lavori di posa in opera
	- Acquisto di attrezzature ed arredi per l'allestimento di punti vendita al dettaglio, esposizione e degustazione dei prodotti vitivinicoli (nei locali aziendali sul territorio provinciale). Compresi i necessari allacciamenti tecnologici e lavori di posa in opera

PROVINCIA DI BOLZANO	OPERAZIONE AMMESSA
	- Acquisizione di impianti/macchinari/attrezzature/ contenitori per trasformazione, commercializzazione, confezionamento, conservazione/stoccaggio del prodotto
	- Acquisizione software per la gestione aziendale e spese di installazione

REGIONE VENETO	OPERAZIONE AMMESSA
	- Acquisto di hardware e software attrezzature informatiche e relativi programmi finalizzati a: - o gestione aziendale - o controllo degli impianti tecnologici finalizzati alla trasformazione, stoccaggio e movimentazione del prodotto - o sviluppo di reti di informazione e comunicazione - o commercializzazione delle produzioni



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

	- Acquisto di botti di legno: ○ botti in legno ivi comprese le barriques per l'affinamento dei vini di qualità (DOC e DOCG)
	- Acquisto attrezzature laboratorio di analisi: ○ strumentazioni per l'analisi chimico-fisica delle uve, dei mosti e dei vini finalizzate al campionamento, controllo e miglioramento dei parametri qualitativi delle produzioni
	- Allestimento punti vendita al extra aziendali: ○ attrezzature e elementi di arredo per la realizzazione di punti vendita al dettaglio, esposizione e degustazione prodotti vitivinicoli
	- Allestimento punti vendita aziendali: ○ attrezzature e elementi di arredo per la realizzazione di punti vendita al dettaglio, esposizione e degustazione prodotti vitivinicoli
	- Acquisto attrezzature specialistiche per trasformazione e commercializzazione prodotti vitivinicoli ad eccezione: dei vasi vinari (serbatoi di stoccaggio, vinificatori, fermentini, autoclavi, ecc.) dei muletti, transpallet, benne di carico incluse le eventuali macchine operatrici associate, pese e bilance, mezzi di trasporto specialistici (es. autocisterne), macchine operatrici a servizio di una pluralità di aziende

REGIONE BASILICATA	OPERAZIONE AMMESSA
	- Attività di e-commerce
	- Investimenti per l'acquisto di hardware e software finalizzati all'adozione di tecnologie di informazione e comunicazione (ICT) e al commercio elettronico

REGIONE SICILIA	OPERAZIONE AMMESSA
	- Realizzazione e/o ammodernamento delle strutture aziendali nonché acquisto di attrezzature per la produzione, trasformazione, imbottigliamento, conservazione e commercializzazione del prodotto: ○ cantina ○ cantina fuori terra ○ cantina interrata ○ fabbricato per trasformazione prodotti vitivinicoli ○ riattamento di strutture per la trasformazione aziendale ○ fabbricato per commercializzazione prodotti vitivinicoli ○ riattamento di strutture per la vendita diretta dei prodotti vitivinicoli ○ fabbricato per stoccaggio conservazione prodotti vitivinicoli ○ riattamento di strutture per la conservazione prodotti vitivinicoli ○ attrezzature per commercializzazione prodotti vitivinicoli ○ attrezzature per conservazione prodotti vitivinicoli ○ attrezzature per trasformazione prodotti vitivinicoli, ivi comprese le



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

	attrezzature di laboratorio per analisi enologiche (strumentazioni per l'analisi chimico-fisica delle uve, dei mosti e dei vini, finalizzate al campionamento, controllo e miglioramento dei parametri qualitativi delle produzioni) ○ attrezzature per vendita diretta prodotti vitivinicoli (acquisto attrezzature ed elementi di arredo: banchi di appoggio, tavoli, sedie, sgabelli, lavastoviglie e banner, frigoriferi adeguati, cestelli e decanter) ○ macchine per distribuzione acque reflue in cantina ○ impianto trasformazione, imbottigliamento, conservazione e commercializzazione vino ○ impianto trattamento reflui cantina ○ e-commerce: "cantina virtuale" piattaforme web finalizzate al commercio elettronico (registrazione del dominio o piattaforma informatica, consulenza per organizzazione e strutturazione del sito internet e dell'e-commerce, programmi di vendita e gestione magazzino prodotti viticoli, registrazione copyright e protocolli di sicurezza, hardware, personal computer, stampanti e fax) ○ sistemazioni di aree esterne al servizio della struttura di trasformazione
	- Punti vendita aziendali ed extra aziendali purché non ubicati all'interno delle unità produttive, comprensivi di sale di degustazione: ○ investimenti materiali per l'esposizione dei prodotti vitivinicoli, compresa la degustazione ○ investimenti materiali per la vendita aziendale dei prodotti vitivinicoli e la degustazione, ivi comprese le attrezzature informatiche
	- Acquisto di recipienti e contenitori e barriques per l'invecchiamento e la movimentazione dei vini

REGIONE CALABRIA	OPERAZIONE AMMESSA
	- E-commerce
	- Laboratori di analisi
	- Punti vendita extra aziendali
	- Botti in legno
	- Linee di imbottigliamento

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	OPERAZIONE AMMESSA
	- Acquisto di contenitori in legno per l'affinamento e l'invecchiamento dei vini



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

REGIONE MARCHE	OPERAZIONE AMMESSA
	- Punti vendita e sale di degustazione extra-aziendali

REGIONE EMILIA ROMAGNA	OPERAZIONE AMMESSA
	- Costruzione/ristrutturazione di immobili
	- Acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature specifici per l'attività di trasformazione e/o commercializzazione
	- Arredi ed allestimenti finalizzati alla funzionalità di punti vendita diretta al consumatore finale dei prodotti aziendali
	- Creazione e/o implementazione di siti internet, finalizzati all' e-commerce
	- Acquisto di software
	- Spese tecniche, quali onorari di professionisti e consulenti. (La voce di spesa. non può superare il 5% del costo complessivo del progetto).

REGIONE LIGURIA	OPERAZIONE AMMESSA
	- Punti vendita extra aziendali

REGIONE PIEMONTE	OPERAZIONE AMMESSA
	- Punti vendita aziendali ubicati all'esterno delle unità produttive (stabilimento di trasformazione), comprensivi di sale di degustazione